



CAMPAGNA ASSICURATIVA 2026

Linee guida - Condizioni Normative e tariffarie valevoli per la corrente campagna assuntiva.

Validità territoriale

Le Condizioni Normative e Tariffarie sono valide per le Province di competenza del Condifesa.

Nel caso in cui l'ubicazione del rischio sia al di fuori delle Province di competenza del Condifesa, si applicano le condizioni normative e tariffarie concordate con il Condifesa competente per il territorio in cui è ubicato tale rischio.

In caso di mancanza di un Condifesa nel territorio in cui tale rischio è ubicato si applicano le Condizioni Normative e Tariffarie fornite da Generali Italia.

Tariffe

Le tabelle tariffarie sono presentate per singola avversità. **La Garanzia integrativa non agevolata**, dove prevista, attiva la garanzia senza il superamento della soglia.

È confermata l'impostazione con **franchigie e limiti di indennizzo**.

La tariffa prevede franchigie differenziate per i danni da Grandine, Vento Forte e altre avversità; presenta invece una **franchigia unica** a danno prevalente in caso di danni combinati.

Condizioni Generali di Assicurazione

Sono previste **Condizioni Consortili Agevolate** e **Condizioni Consortili Non Agevolate**.

- Condizioni Consortili Non Agevolate: con il benessere dell'Assicurato, vi è la disponibilità ad assumere - tramite la Contraenza dei Consorzi - contratti che non beneficino del contributo pubblico. In tal caso verrà adottato il normativo specifico che non contempla l'adozione del concetto delle rese e degli altri obblighi previsti dal PGRA 2026.

Prezzo dei prodotti – La Compagnia prevede un controllo, nella procedura di emissione, per verificare eventuali superamenti dello Standard Value, pertanto, ai fini dell'agevolazione, il valore adottato dal cliente dovrà rientrare all'interno dei Valori Standard. Sarà possibile modificare il prezzo di assicurazione sia in aumento che in riduzione sempreché si modifichino contestualmente le rese medie per ettaro; in caso di superamento dello Standard Value senza produzione di adeguata documentazione, l'assicurato potrà valutare se sottoscrivere una polizza non agevolata integrativa prezzo per il valore eccedente.

La Compagnia suggerisce sempre alla rete agenziale di utilizzare le fasce di prezzo elaborate dai Consorzi.

Combinazioni e franchigie previste:

1) Avversità Grandine o Vento Forte:

la Franchigia applicata è pari a quella indicata sul Certificato di Assicurazione secondo la tabella riportata all'Art. 3.2) del fascicolo delle Condizioni di Assicurazione Agevolate Collettive 2026 (tabella valida anche per coperture non agevolate e individuali).

In caso di danno combinato Grandine e Vento Forte la Franchigia da applicarsi è la maggiore tra le due indicate.

2) Avversità diverse da Grandine e Vento Forte: la Franchigia applicata è pari al:

40% per le Avversità catastrofali

30% per le Avversità diverse dalle catastrofali

3) Franchigia per danni combinati:

Se assicurata una combinazione di garanzie comprese le Avversità catastrofali, per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte e da una qualsiasi delle altre Avversità in garanzia la Franchigia applicata è pari al:

- 40% se il danno da Avversità catastrofali è superiore a 40 punti percentuali;
- alla percentuale del danno da Avversità catastrofali, se il danno è compreso tra 30 e 40 punti percentuali;
- 30% se il danno da Avversità catastrofali è inferiore a 30 punti percentuali.

Per i danni combinati, in assenza di danno da Avversità catastrofali, la Franchigia applicata è pari al:

- 30% se i danni da Grandine o Vento Forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;
- 20% se i danni da Grandine o Vento Forte sono superiori alla metà del danno complessivo;
- Fanno eccezione le Orticole da seme per le quali la Franchigia applicata è sempre del 30%.

Combinazioni senza Catastrofali - Polizza tipologia C: almeno 1 garanzia tra frequenza ed accessorie:

- liquidazione per partita
- integrativa sottosoglia per tutte le garanzie

In deroga a quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione Art. 3.2) per le regioni Campania, Basilicata, Calabria e Puglia la franchigia grandine e vento forte per i prodotti rientranti nel gruppo Frutticole Varie e Pomacee è fissata al 10%.

Limiti d'indennizzo: a parziale deroga di quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione Art. 3.3) per la sola Uva da Vino il limite applicato in caso di avversità catastrofali è elevato al 50%.

Decorrenza delle garanzie – giorni di carenza dalla copertura:

- per grandine e vento forte dalle **ore 12.00 del 3° giorno successivo**
- per siccità, colpo di sole/ondata di calore e vento caldo: dalle **ore 12.00 del 30° giorno successivo**
- per tutte le altre avversità dalle **ore 12.00 del 12° giorno successivo**
- In via del tutto eccezionale, **per la sola garanzia gelo** e limitatamente ai 6 giorni successivi all'apertura delle assunzioni con il Consorzio competente per area, la decorrenza della garanzia è stabilita al sesto giorno successivo alla notifica di copertura, fermo quanto indicato ai punti successivi e nelle Condizioni di Assicurazione riguardo le decorrenze specifiche delle singole specie.

Frutta – decorrenza della garanzia:

dalla schiusa delle gemme **per l'avversità gelo/brina;**

dall'allegagione **per tutte le altre avversità;**

Per l'actinidia dalla schiusa delle gemme **per le avversità grandine, vento forte e gelo/brina e dall'allegagione per le restanti avversità.**

Cessazione della Garanzia:

In deroga alle scadenze prevista dalle CA, per i seguenti prodotti sono modificate:

Riso seminato oltre il 1° luglio: garanzie Vento Forte: **ore 12,00 del 30 ottobre**

Prodotto Olive: La garanzia grandine termina alle ore 12.00 del 5 DICEMBRE per le olive da olio, alle ore 12,00 del 10 novembre per le olive da tavola; per le Varietà Coratina, Itrana o di Gaeta la garanzia termina alle ore 12.00 del 31 dicembre

Limitatamente alle olive da olio, garanzia Vento Forte, la garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 25 novembre.

In deroga a quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione, la franchigia vento per il prodotto olivo si intende derogata al 10%.

Sconti per l'adozione di franchigie superiori: Polizza tipologia A, B e C - per il tasso complessivo della grandine e vento forte

- da 10 a 15 sconto **15%**;
- da 10 a 20 sconto **30%**
- da 10 a 30 sconto **40%**

Sconto per presenza impianto di protezione

Frutta e Uva da vino - In caso di presenza di adeguati impianti di protezione antigrandine **soprachiuma**, dichiarata sul certificato, beneficiano di un tasso grandine scontato del **70% con un tasso minimo del 3%**.

Uva da tavola – In caso di presenza di reti antigrandine e/o teli di plastica **il tasso grandine beneficia di uno sconto del 50% con un tasso minimo del 3%**

Riduzione dall'origine: concedibile unicamente su polizze **tipologia C**

17 aprile – per varietà medio-tardive di drupacee

24 aprile – per varietà medio-tardive di pomacee, actinidia, castagne, frutti in guscio, melograno, olive

24 aprile – per uva da vino

30 giugno – per i cachi

Prodotto uva da vino - Decorrenza qualità prodotto:

Le tabelle di maggiorazione si applicano ai sinistri accaduti *successivamente alla formazione dell'acino*

Prodotto uva da vino – Superi di produzione

Possono essere oggetto di assicurazione eventuali superi di produzione previsti dai rispettivi Disciplinari delle uve DOP (DOC e DOCG). **“Ai fini liquidativi le due partite che si originano, in quanto insistenti sulla stessa superficie, vengono considerate come partita unica”**

Prodotti cereali

Per le sole regioni del Centro-Sud la franchigia minima del vento forte è pari al 10%.

Prodotto patata

La produzione massima per ettaro è stabilita in 600 quintali, eventuali richieste di produzioni superiori devono essere preventivamente richieste ed autorizzate pena la non validità della polizza.

Prodotto pomodoro

La produzione massima per ettaro deve rientrare entro i limiti previsti dalla seguente tabella, eventuali richieste di produzioni superiori devono essere **preventivamente richieste ed autorizzate** **pena la non validità della polizza.**

Provincia	Regione	Produzione massima assicurabile	Produzione massima
-----------	---------	---------------------------------	--------------------

		Prodotto Convenzionale	assicurabile Prodotto Biologico
Tutte	Triveneto	900	800
Tutte	Piemonte	1.000	900
Tutte	Lombardia	900	800
Tutte	Emilia Romagna	900	800
Modena-Parma- Piacenza-Reggio Emilia	Emilia-Romagna	1.000	800
Centro Sud Italia	Italia	1.400	1.000

Per il Prodotto trapiantato dopo il 1° luglio, Produzioni superiori a 600 q.li/ettaro, sono assicurabili solo a seguito di autorizzazione direzionale.

Prodotto Pomodoro da industria – Mancato accesso agli appezzamenti

Il mancato accesso agli appezzamenti è incluso con pagamento sovrappremio pari a 1,50% non agevolato.

Sul certificato è riportata la seguente deroga:

“A deroga dell’art. 2.1 – Esclusioni, lettera I), dietro pagamento di sovrappremio, sono compresi in garanzia i danni derivanti da eccesso di pioggia in prossimità della raccolta purché relativi a trapianti terminati non oltre il 10 giugno. La garanzia cessa comunque secondo quanto indicato all’art. 21.1 delle Condizioni Speciali di Assicurazione.”

Periti Estimatori:

Appena disponibili provvederemo a comunicare al Consorzio i nomi del Responsabile di Area e del responsabile di Zona che farà visita al Consorzio all’inizio della fase di inizio attività peritale

Annullamento certificati di secondo raccolto: entro la data del **18 luglio**

Date convenzionali:

Quadratura delle polizze:	entro 60 giorni dal termine sottoscrizione
Pagamento premi agevolati:	entro il 21 novembre 2026
Pagamento premi non agevolati:	entro il 21 novembre 2026
Pagamento indennizzi	a partire dal 08 dicembre 2026

Segnalazione soci insolventi **entro il 01 dicembre 2026**

Le segnalazioni pervenute successivamente a questa data, potranno comportare lo slittamento degli indennizzi oltre il 31 dicembre 2026.

Clausola di Morosità

Il Consorzio ha facoltà di segnalare errori, omissioni od insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci entro le ore 12,00 del 01 dicembre 2026.

*Entro le ore 12,00 del 01 dicembre 2026 si fa obbligo al Consorzio di comunicare a Generali Italia eventuali richieste di cessione del credito da parte dei propri Associati a favore del Contraente di Polizza. In questo caso Generali Italia, in presenza di manifesto consenso espresso dal Socio a mezzo di dichiarazione scritta, depositerà presso l'istituto di credito prescelto dal Consorzio, a nome del Socio moroso e con pieno effetto liberatorio, l'importo totale dell'indennizzo come da clausola di morosità del Consorzio. **I pagamenti riferiti alle cessioni di credito potranno comportare lo slittamento degli indennizzi oltre il 31 dicembre 2026.***

Richieste pervenute successivamente alla predetta data non potranno essere prese in carico da Generali Italia che, pertanto, emetterà i relativi assegni di trattenuta a favore dei Soci/Assicurati garantendone il blocco alla consegna fino a specifica comunicazione autorizzativa da parte del Consorzio.

Fermo il resto